

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1684</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati **BOZZI, STERPA**

*Presentata il 14 maggio 1984*

Integrazione all'articolo 48 della Costituzione concernente la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 48 della Costituzione dispone che « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

La nostra Costituzione, quindi, per l'esercizio del diritto-dovere del voto, non pone alcuna distinzione tra cittadini italiani residenti in patria e cittadini italiani temporaneamente o stabilmente residenti all'estero. Da qui l'esigenza, avvertita da tempo, di consentire con apposite norme di legge l'espressione del voto anche ai cittadini residenti all'estero.

Nella precedente legislatura la I Commissione della Camera dei deputati approvò, in sede referente, un testo unificato di varie iniziative legislative concernenti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, il cui *iter* fu interrotto dall'anticipato scioglimento del Parlamento. Tale testo è stato riproposto nella presente legislatura (stampati Camera nn. 49 e 504) e ad esso si sono affiancate altre iniziative dirette a disciplinare il voto in questione.

Tutti questi progetti prevedono, in sostanza, l'espressione del voto in seggi istituiti nelle sedi delle rappresentanze diplomatico-consolari del nostro paese e/o per corrispondenza. Ora, sotto il profilo costituzionale mentre l'espressione del voto in « seggi » soddisfa il precetto costituzionale che vuole il voto personale,

eguale, libero e segreto, quella per corrispondenza potrebbe far nascere fondate riserve, con particolare riguardo ai requisiti della personalità e della segretezza del voto stesso.

Di conseguenza, per evitare che tali riserve possano intralciare l'approvazione delle norme volte a consentire il voto ai nostri connazionali all'estero; oppure, per evitare che una volta approvate dal Parlamento le norme stesse siano eventualmente sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, sembra opportuno mo-

dificare l'articolo 48 della Costituzione, inserendo in esso una disposizione che riserva alla legge ordinaria la disciplina in generale del voto degli italiani all'estero. Questa modifica, prevista dalla presente iniziativa, è, inoltre, resa necessaria dalla diversità di situazioni tra cittadini residenti in Italia e cittadini residenti all'estero ed è la sola che possa dare attuazione al precetto costituzionale il quale, come si è rilevato, non distingue al fine dell'esercizio del diritto del voto tra le due « categorie » di cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I cittadini italiani residenti all'estero votano secondo le norme stabilite dalla legge ».